

Rep. n° 6 del
11.04.2014

CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

CONVENZIONE

Gestione "Centro Sportivo Trisi"

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di aprile, nella Casa comunale di Montesilvano in piazza Diaz, n.1;

TRA

1) Il Comune di Montesilvano, rappresentato in questo atto dal dr. Alfonso Melchiorre quale Dirigente del Settore Amministrativo, in nome del quale esclusivamente agisce (di seguito denominato anche solo Comune);

E

2) L'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, con sede legale in Montesilvano, piazza Diaz, 2,, rappresentata dal Direttore dr Eros Donatelli nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] autorizzato ad intervenire al presente atto come previsto dallo Statuto della stessa (di seguito anche solo "gestore" o "concessionario" o "azienda speciale")

PREMESSO CHE:

- Con Atto per notaio dr Giofrè rep. N.62009 del 9.05.1997, il dr. Francesco Trisi donava al Comune di Montesilvano il complesso immobiliare denominato "Centro Sportivo Trisi";
- con contratto di fitto di d'azienda del 17/04/2007, registrato a Pescara in data 23/04/2007, al n° 3613, il dr. Francesco Trisi, quale usufruttuario, concedeva in affitto al Considan l'azienda commerciale denominata Centro Sportivo Fondazione Trisi, sito in via S. Gottardo n° 10.
- Il Considan, in virtù dell'art. 14 del citato contratto di affitto, ha esercitato il diritto di recesso dallo stesso, per cui si è reso necessario procedere alla redazione del verbale di consistenza del complesso sportivo di che trattasi, al fine di verificare lo stato dell'immobile in argomento;
- In data 14.02.2014, tra il tecnico geom. A. Di Cola, incaricato dal Dirigente del settore Il.pp. del Comune e la dr.ssa D'Intino -commissario liquidatore Considan-, si è proceduto alla redazione del verbale dello stato di consistenza, n.8712 di prot.,; in allegato al verbale stesso è stato riportato l'elenco degli interventi e dei beni ed attrezzature che il Considan ha rappresentato di avere acquistato;
- Con successiva relazione del 18.02.2014, prot. n. 720, il geom. Di Cola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del contratto di locazione, ha proceduto ad elencare i beni strumentali ed attrezzature presenti presso la struttura acquistati dal Considan determinandone il valore in complessivi € 11.421,48;
- Con nota del 3.03.2014, acclarata al prot. n.11206 di prot. del Comune, la dr.ssa D'Intino, a tutela del Considan, dei Comuni soci e per le attività di Liquidazione, ha evidenziato che gli aspetti economici e finanziari della gestione del Centro Trisi non consentono la prosecuzione della

gestione provvisoria, per cui ha comunicato la cessazione inderogabile della prosecuzione della gestione provvisoria del centro sportivo "Trisi" alla data del 31.03.2014.

- Con la deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 20.03.2014, si è stabilito fra l'altro:
 - Che il rapporto negoziale Comune / Considan derivante dal contratto sarebbe cessato con la scadenza della predetta data del 31.03.2014 e che, così come già richiesto dal Sindaco e deliberato in assemblea Considan, quest'ultimo è tenuto al versamento di tutti i canoni di locazione non versati maturati fino alla data del 31.03.2014;
 - Di disporre l'affidamento in via temporanea per la durata di anni uno, salvo proroga o rinnovo e salva altresì ogni diversa determinazione da parte della amministrazione comunale che verrà eletta all'esito della prossima tornata elettorale, della gestione del "Centro Sportivo "Trisi" in favore della Azienda speciale del Comune, approvando contestualmente lo schema di convenzione;
- Con lettera del 31.03.2014 n.160 di prot., acquisita al protocollo del Comune con il n.15992, il Commissario Liquidatore Considan ha comunicato di consegnare il centro sportivo Trisi, unitamente ai beni strumentali elencati nel verbale di consistenza del 18.02.2014; con la medesima nota ha depositato al protocollo del Comune le chiavi del cancello di ingresso e dello stabile; Con tale nota, inoltre, viene evidenziato che negli uffici sono archiviati 922 faldoni amministrativi e contabili Considan, e sono presenti arredi e mobili meglio descritti nella predetta nota oltre che l'automezzo Nissan pk targato BN385NJ, peraltro oggetto di trasferimento all'Aca e l'atomizzatore montato sul cassone.


Quindi, il Considan ha richiesto l'uso in comodato, per il tempo strettamente necessario alla sistemazione dell'archivio e di un ufficio presso altra sede, dei seguenti locali: ufficio attiguo la segreteria al piano terra dell'immobile, i locali al primo piano finora adibiti ad ufficio ed archivio;

Preso atto che:

- Con "Verbale di riconsegna dell'immobile denominato Centro sportivo Trisi" del 2.04.2014, non ancora sottoscritto alla data odierna dal Commissario Liquidatore del Considan, fra l'altro:
 - A. Le parti hanno constatato che sostanzialmente l'immobile è in buono stato di conservazione; è stata rilevata la presenza di n.2 strutture metalliche (peraltro riportati anche nella planimetria A1 redatta dall'arch. B. Celupica);
 - B. In relazione alla richiesta di uso in comodato di alcuni locali formulata dal Considan con la richiamata nota del 31.03.14 prot. n.160, alla luce della situazione che si è venuta a delineare, nelle more della individuazione di un nuovo locale da parte del Considan, sentito sul punto anche il parere del Commissario Straordinario del Comune, il Comune ha acconsentito che per il limitato periodo di giorni gg. 15 il Considan potrà continuare ad utilizzare il locale al piano terra attiguo la segreteria, nella intesa che entro detto termine i locali dovranno essere completamente liberi; Restando inteso che detti faldoni contenenti documentazione amministrativa- contabile del Considan nonché i beni ed attrezzature, restano nella completa disponibilità, custodia e responsabilità esclusiva del Commissario liquidatore del Considan che espressamente esonera il Comune e l'Azienda speciale da ogni responsabilità al riguardo.

Fatto presente che:


- L'articolazione planimetrica delle strutture risulta dalla documentazione tecnica progettuale redatta a cura dei competenti uffici comunali per il rilascio dei certificati di agibilità. Tale documentazione tecnica è costituita dai seguenti elaborati: Elaborato A -Planimetria generale;- elaborato B - Planimetria con indicazione dotazione antincendio;- elaborato C -Individuazione locale primo soccorso;- elaborato D -Indicazione accessibilità struttura sportiva;- elaborato D/1 -



Dichiarazione di accessibilità-; elaborato E – Scia VV.FF.- centrale termica-; elaborato F – Indicazione utenza max di accoglienza-;

- Il Centro Sportivo Trisi, allo stato, è in possesso della Agibilità Edilizia rilasciata in data 29.03.2013 n.19150/VI/03 ed in data 22.04.2013 n.23713 di prot. dal Settore Urbanistica del Comune.
- In relazione al Verbale ASL del 21.01.2013, n.16988/13, il Dirigente del settore Urbanistica del Comune con nota n.12029 del 6.03.2014 ha trasmesso alla ASL la documentazione tecnica integrativa costituita da elaborato U1 – Relazione integrativa; elab. A1 Planimetria di sicurezza Struttura; elab. B1 –Planimetria Presidi Antincendio; elab. C1 – Particolare Pronto soccorso; elab. D1 Planimetria accessibilità struttura;
- Il Dirigente del settore Urbanistica, inoltre:
 - a. con nota n.16414 dell'1.04.2014, ha comunicato alla ASL di Pescara la ultimazione dei lavori di adeguamento dell'impianto sportivo, lavori eseguiti in base alle prescrizioni di cui al suddetto Verbale ASL del 21.01.2013;
 - b. con provvedimento del 2.04.2014, ha attestato la conformità del complesso sportivo "Trisi" all'art.20 del DM 18.03.1996 per impianti con capienza non superiore a 100 spettatori e/o privo di spettatori;
 - c. Con comunicazione del 7.04.2014, n.17136 di prot., ha rappresentato che i locali del piano primo dell'edificio non possono essere utilizzati come ufficio ma solo adibiti con stazionamento di personale alla custodia e manutenzione.
 - d. In data 11.04.14 ha reso la comunicazione n. 18050 di prot. rappresentando, fra l'altro, la utilizzabilità del Centro Trisi per le funzioni ivi indicate, allegando l'elaborato grafico D1 – "Planimetria accessibilità struttura" aggiornato;
- In ordine al rispetto della normativa antincendio il Dirigente del Settore Urbanistica ha reso:
 - a. la dichiarazione sostitutiva attestante che i locali hanno una capienza pari o inferiore a cento persone e come tale non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi ed alla verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
 - b. SCIA relativa alle centrali termiche del 18.03.2013 n.2503;
- Al momento, dunque, è consentita la contemporanea presenza di non più di 100 persone. La struttura, quindi, non possiede le necessarie licenze ed autorizzazione per l'effettuazione di eventi di "Pubblico Spettacolo" secondo la vigente normativa giusto DM 19 agosto 1996 e s.m.i..
- In relazione alla suddetta Scia per le centrali termiche del 18.03.2013, il Comando Provinciale VV.FF. con lettera del 14.01.2014 n.366 di prot., ha segnalato alcune difformità e carenze, ha indicato le misure da adottare per conformare l'attività, prescrivendo che al termine dei lavori fosse presentata la documentazione tecnica ivi indicata; con lettera del 10.04.2014 n.17970 di prot. il Dirigente del settore Il.pp. ha comunicato che con le note del 8.04.14 e del 10.04.14 è stata trasmessa la documentazione richiesta dal Comando VV.FF., costituita da asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, attestazione relativa all'avvenuto superamento delle difformità riscontrate e dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas, fornendone copia;

Precisato che:



- Le chiavi della struttura sportiva, rimesse al Comune a corredo della nota del 31.03.2014 dal Considan, sono già state consegnate all'Azienda Speciale in data 1.04.2014;
- In attuazione di quanto disposto dal Commissario Straordinario con la deliberazione n.52 del 20.03.2014, nell'intento di consentirne l'utilizzo da parte delle scolaresche del territorio per lo svolgimento delle attività fisiche, e delle molte associazioni sportive che riescono ad effettuare una parte importante dei propri programmi di allenamenti settimanali con le categorie giovanili proprio grazie al centro Trisi, data la evidente carenza di altre strutture pubbliche sul territorio, Con "Verbale di consegna dell'immobile denominato Centro sportivo Trisi" dell'11.04.2014, fra l'altro:
 - A. Il Comune di Montesilvano ha proceduto alla consegna del complesso sportivo denominato "Centro Sportivo Trisi" in favore dell'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, dando atto che l'azienda stessa era già in possesso delle chiavi della struttura (cancello ed edificio) in virtù del richiamato verbale di consegna dell'1.04.2014. Contestualmente sono state consegnate alla Azienda le attrezzature e beni strumentali per la cui elencazione si rinvia ai verbali del 18.02.2014 n.8712 di prot, e del 18.02.2014 n.720 di prot, nonché sono state consegnate le attrezzature presenti nel locale cucine posto al primo piano dell'edificio;
 - B. Sono state, in ragione di quanto dedotto nella documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla struttura, indicate le condizioni di esercizio delle attività.

Rimarcato che:

la gestione oggetto della presente convenzione è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, l'attività ad esso connessa risulta di pubblico interesse e sottoposta alle normative vigenti in materia;

Ritenuto, per quanto fin qui detto ed in attuazione della delibera del Commissario Straordinario n.52 del 20.03.2014 e per le finalità in essa riportate di dovere procedere alla formalizzazione della presente convenzione il cui schema è stato approvato con la predetta delibera Commissariale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1 Recepimento e valore delle premesse.


Le premesse, i provvedimenti amministrativi ed atti tecnici ivi richiamati, la delibera del Commissario Straordinario n.52 del 20.03.2014, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente anche se non materialmente allegati.

Art. 2 Termini generali

Il Comune di Montesilvano affida in concessione la gestione dell'impianto sportivo denominato "Centro Sportivo Trisi", alla Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano quale ente strumentale dello stesso ex art. 113 bis D.Lgs 267/00, con sede legale in Montesilvano..

La gestione comprende la conduzione - in tutti i suoi aspetti - del predetto impianto nonché l'uso dei medesimi per attività di natura sociale o socio- assistenziale effettuate dal gestore.

Descrizione struttura



Tale impianto, è costituito dai fabbricati, dai terreni di gioco, dagli impianti per la cui descrizione ubicazione e dati catastali, e miglorie si rinvia a quanto già dedotto nel verbale del 18.02.2014 n. 8712 di prot. redatto dal geom. A. Di Cola del settore Il.pp. del Comune; sinteticamente il complesso presenta::

- La Palazzina servizi ove sono ubicati spogliatoi calcio, spogliatoi campi polifunzionale, spogliatoi campi da tennis, sala eventi, accoglienza con relativi servizi a piano terra, uffici amministrativi a piano terra e primo piano, terrazzo, archivi, deposito, cucine, ecc.;
- Locali e magazzini: centrale termica, centrale elettrica, n. 3 depositi lato sud palazzina servizi, locale di sgombero adibito a garage e n. 2 magazzini adiacenti al campo polifunzionale n.1;
- N. 3 campi da calcetto coperti;
- N. 3 campi da tennis coperti;
- N. 2 campi polifunzionali coperti per la pratica di tennis, calcetto, mini basket e pallavolo;
- N. 6 campi da tennis scoperti;
- N.2 parcheggi autoveicoli ed il piazzale antistante la Palazzina servizi;
- Aree verdi;
- Aree di accesso e circostanti i campi e gli immobili;
- Locali adibiti a servizi di segreteria, di cassa.

La documentazione tecnica progettuale redatta a cura dei competenti uffici comunali per il rilascio dei certificati di agibilità, nonché quella integrativa successiva, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata, ed è costituita da tutta la documentazione tecnica richiamata nelle premesse del presente atto e qui nuovamente elencata:

- Elaborato A -Planimetria generale-; elaborato B - Planimetria con indicazione dotazione antincendio-; elaborato C -Individuazione locale primo soccorso-; elaborato D -Indicazione accessibilità struttura sportiva-; elaborato D/1 - Dichiarazione di accessibilità-; elaborato E - Scia VV.FF.- centrale termica-; elaborato F - Indicazione utenza max di accoglienza-;
- Documentazione tecnica integrativa di cui alla nota n.12029 del 6.03.2014 costituita da: elaborato U1 - Relazione integrativa; elab. A1 Planimetria di sicurezza Struttura; elab. B1 -Planimetria Presidi Antincendio; elab. C1 - Particolare Pronto soccorso; elab. D1 Planimetria accessibilità struttura (aggiornata in data 11.04.,2014);
 - Attestato del 2.04.2014, di conformità del complesso sportivo "Trisi" all'art.20 del DM 18.03.1996 per impianti con capienza non superiore a 100 spettatori e/o privo di spettatori;
 - Comunicazione del 7.04.2014, n.17136 di prot., con cui il Dirigente del settore Urbanistica ha rappresentato che i locali del piano primo dell'edificio non possono essere utilizzati come ufficio ma solo adibiti con stazionamento di personale alla custodia e manutenzione.
 - In ordine al rispetto della normativa antincendio il Dirigente del Settore Urbanistica ha reso:
 - a. la dichiarazione sostitutiva attestante che i locali hanno una capienza pari o inferiore a cento persone e come tale non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi ed alla verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
 - b. SCIA relativa alle centrali termiche del 18.03.2013 n.2503;
 - In relazione alla suddetta Scia per le centrali termiche del 18.03.2013, il Comando Provinciale VV.FF. con lettera del 14.01.2014 n.366 di prot., ha segnalato alcune difformità e carenze, ha indicato le misure da adottare per conformare l'attività, prescrivendo che al termine dei lavori fosse presentata la documentazione tecnica ivi indicata; con lettera del 10.04.2014 n.17970 di prot. il Dirigente del settore Il.pp. ha comunicato che con le note del 8.04.14 e del 10.04.14 è stata trasmessa la documentazione richiesta dal Comando VV.FF., costituita da asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, attestazione relativa all'avvenuto superamento delle difformità riscontrate e dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas, fornendone copia;

- Al momento, dunque, è consentita la contemporanea presenza di non più di 100 persone. La struttura, quindi, non possiede le necessarie licenze ed autorizzazione per l'effettuazione di eventi di "Pubblico Spettacolo" secondo la vigente normativa giusto DM 19 agosto 1996 e s.m.i..
- Il Centro Sportivo Trisi, allo stato, è in possesso della Agibilità Edilizia rilasciata in data 22.04.2013 n.23713 di prot. ed in data 29.03.2013 n.19150/VI/03 dal Settore Urbanistica;

Condizioni di esercizio:

In ragione di quanto dedotto nella documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla struttura richiamata nelle premesse del presente atto, vengono fissate le seguenti condizioni di esercizio dell'attività:

1. Le attività che potranno essere svolte, come peraltro dedotte nel predetto schema di convenzione e nella documentazione tecnica sopra richiamata sono di natura "non agonistica" e comunque in assenza di pubblico in quanto il centro Trisi ha natura di struttura sportiva di esercizio e complementare.

Al momento, dunque, è consentita la contemporanea presenza di non più di 100 persone. La struttura non può ospitare eventi di pubblico spettacolo, in quanto non possiede le necessarie licenze ed autorizzazione per l'effettuazione di eventi di "Pubblico Spettacolo" secondo la vigente normativa giusto DM 19 agosto 1996 e s.m.i..

Per l'utilizzazione del complesso sportivo per attività, manifestazioni o eventi per i quali è prescritta la predetta agibilità da parte della Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, il gestore provvederà direttamente a richiederne la convocazione, a rispettarne le relative prescrizioni ed a provvedere agli eventuali interventi di adeguamento. Il Comune resta esonerato da ogni incombenza e responsabilità al riguardo, salvo la realizzazione di eventuali interventi che si configurano di manutenzione straordinaria.

2. Gli spalti presenti e comunque tutti gli spazi eventualmente destinati al pubblico, data la prescrizione dell'assenza di pubblico e come indicato negli elaborati grafici redatti dal Dirigente del Settore Urbanistica, devono essere immediatamente resi inutilizzabili o inaccessibili a cura dell'azienda speciale;
3. Come da comunicazione del 7.04.2014, n.17136 di prot., del Dirigente settore Urbanistica, i locali del piano primo dell'edificio non possono essere utilizzati come ufficio ma solo adibiti con stazionamento di personale alla custodia e manutenzione;
4. Per qualsiasi violazione delle condizioni e prescrizioni risponderà solo ed esclusivamente ed in ogni sede l'Azienda speciale del Comune, rimanendo il Comune espressamente esonerato da ogni responsabilità.

Consegna della struttura

Le parti si danno reciprocamente atto che con il "Verbale di consegna dell'immobile denominato Centro sportivo Trisi" dell'11.04.2014, si è già proceduto alla consegna del complesso sportivo in favore dell'Azienda Speciale per i servizi sociali, dando atto che l'azienda stessa era già in possesso delle chiavi della struttura (cancello ed edificio) in virtù del richiamato verbale di consegna dell'1.04.2014.

Contestualmente sono state consegnate alla Azienda le attrezzature e beni strumentali per la cui elencazione si rinvia ai verbali del 18.02.2014 n.8712 di prot, e del 18.02.2014 n.720 di prot, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché sono state consegnate le attrezzature presenti nei locali cucina posto al primo piano dell'edificio;

Art.3 Durata.

La concessione della gestione di cui trattasi ha la durata di anni uno. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Alla scadenza il concessionario non potrà sollevare alcuna eccezione e il Comune avrà diritto di rientrare nel libero e pacifico possesso della struttura nelle stesse condizioni originarie, salvo il logorio dovuto al tempo, senza alcun danno e salvo le migliorie apportate dal Concessionario.

È astrattamente prevista – sussistendone i presupposti - la possibilità di rinnovare o prorogare la concessione per un periodo inferiore o anche superiore ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale.

E in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l'applicazione delle norme relative ai contratti di locazione. Eventuali miglioramenti apportati e/o addizioni che fossero realizzate dal Concessionario, durante la concessione, anche con il consenso dell'Amministrazione, non danno diritto ad indennità alcuna.

Recesso anticipato.

Resta impregiudicata per l'Amministrazione Comunale – a suo insindacabile giudizio - la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto o di sospenderlo per un periodo determinato. La decisione di recesso dovrà essere notificata al concessionario con anticipo di almeno 60 gg.

Le strutture oggetto della concessione saranno riconsegnate al Comune previa verifica in contraddittorio tra le parti della sussistenza di eventuali danni arrecati al parco e/o alle strutture e/o agli impianti ivi presenti e funzionanti.

Non sarà mai riconosciuto alcun rimborso o indennità per attività di avviamento e quant'altro.

Art. 4 Subappalti e modificazione dell'impianto.

L'azienda provvederà alla gestione mediante l'impiego del personale già in forza dell'azienda senza ricorrere ad alcuna ulteriore prestazione lavorativa anche nell'ottica del ricollocamento del personale, o anche mediante ricorso ad affidamenti a soggetti esterni per l'esecuzione di specifiche prestazioni nel rispetto della normativa vigente e delle finalità Statutarie proprie dell'azienda, il tutto comunque nel pieno rispetto dei limiti previsti dall'art.557 della 27.12.2013, n.147.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e/o modificazioni agli impianti e servizi oggetto della concessione medesima, senza specifica e preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Tale autorizzazione è obbligatoria anche nel caso di innovazioni e/o modificazioni da apportare ai fini dell'ottenimento dell'omologazione sportiva.

Gli interventi dovranno comunque essere sottoposti ad esame preventivo e controllo da parte dei competenti Uffici Comunali.

Art. 5 Competenze del Comune


5.1 ATTIVITÀ.

L'orario di apertura viene in via generale fissato dalle ore 09,00 alle 24,00 di tutti i giorni; il gestore, tuttavia, potrà proporre al Comune una differente articolazione oraria che comunque dovrà garantire la facilità di accesso alle strutture sportive e rispondere alle esigenze della collettività.

Al Comune resta la possibilità di concedere l'utilizzazione degli impianti sportivi in conformità al relativo regolamento comunale, in favore delle associazioni, nella misura massima di n. 10 ore settimanali e nella fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 21,00

Il Comune, altresì, si riserva la facoltà di utilizzare la struttura sportiva in questione, sino ad un numero massimo di 10 (dieci) giornate annue, per iniziative, anche non sportive, proprie o da esso patrocinate.

Al Comune, altresì, giusto art. 1, co.8, del regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, è riservato l'uso gratuito, in via prioritaria durante il periodo di attività scolastiche, degli impianti sportivi per le attività ginniche degli alunni delle scuole del'obbligo di Montesilvano in orario generalmente antimeridiano.



5.2 TARIFFE.

Le tariffe d'uso delle strutture sportive in argomento per le attività svolte dalle associazioni assegnatarie di spazi concesse dal Comune, in conformità al proprio vigente regolamento, sono quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo.

Per le altre attività il gestore applicherà le tariffe di utilizzo che su proposta del medesimo saranno state approvate dal Comune.

Spetta al Concessionario l'incameramento delle somme derivanti dall'applicazione delle predette tariffe.

5.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

E' esclusa dalle competenze del concessionario, salvo quanto altro previsto nella presente convenzione, la manutenzione straordinaria delle strutture. E' a carico del Comune il ripristino di danni alle strutture solo in caso di danni provocati da eventi atmosferici che non siano dipesi da incuria o imprudenza del gestore.

I danni in genere provocati nell'ambito di manifestazioni organizzate dal Concessionario sono a carico di quest'ultimo. Restano a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di straordinaria manutenzione, sempre che gli stessi non siano state originati da fatti e/o comportamenti ascrivibili alla responsabilità del gestore.

5.4 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI.

Resta in capo al Comune la conduzione e manutenzione degli impianti termici e tecnologici; Devono essere comunque rispettate le condizioni e modalità tutte previste dalla normativa vigente.

Il Comune si intende quindi sollevato da responsabilità civili e penali per variazioni e/o modifiche agli impianti eseguite arbitrariamente, senza preventivo consenso, e non denunciate all'I.S.P.E.S.L. e VV.F., qualora ne ricorrano i presupposti.

Art.6 Oneri a carico del gestore/concessionario.

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese od abbandonate dal gestore, fatto salvo quanto previsto nella presente convenzione

Il gestore è tenuto ad accogliere tutte le utenze. E' tenuto in ogni caso a garantire nel migliore dei modi possibili la fruibilità, la funzionalità e la sicurezza dell'impianto medesimo, rapportando i propri interventi al calendario ed alla tipologia delle attività programmate.

Ai fini dello svolgimento delle attività sportive così come disciplinate dalla presente convenzione, sono affidati al gestore l'insieme delle funzioni e dei servizi concorrenti alla conduzione dell'impianto sportivo affidato e più precisamente:

- **RESPONSABILE DELLA GESTIONE:** è la figura che coordina l'insieme degli aspetti tecnico-organizzativi della conduzione dell'impianto, nonché dell'organizzazione delle proprie attività sportive, avendo come obiettivo finale il soddisfacimento dell'utenza nell'osservanza delle norme regolamentari.

Al responsabile della gestione o altro soggetto appositamente individuato è demandato l'obbligo ad utilizzare l'impianto sportivo con la presenza di un numero complessivo di persone non superiore a n. 100 unità, nel rispetto delle norme gestionali ed organizzative di cui ai D.M. 18.03.1996 e 10.03.1998 ed al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il responsabile della gestione predispone opportuni controlli al fine di verificare che la pulizia garantisca un'accurata disinfezione e che sia assicurato il corretto funzionamento dell'impianto.

Nominativo e recapito telefonico di detto responsabile sono comunicati al Servizio Sport comunale subito dopo la stipula del contratto.


- PRONTO SOCCORSO: deve essere assicurato attrezzando opportunamente il locale posto all'interno dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia. Il presidio deve essere mantenuto in perfetta efficienza sia per quanto attiene l'integrità e la scadenza dei farmaci e del materiale di medicazione sia per quanto attiene l'efficienza e la funzionalità della strumentazione e della attrezzatura prevista.
- CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI: Resta in capo al Comune la conduzione e manutenzione degli impianti termici e tecnologici; Devono essere comunque rispettate le condizioni e modalità tutte previste dalla normativa vigente. Il Comune si intende quindi sollevato da responsabilità civili e penali per variazioni e/o modifiche agli impianti eseguite arbitrariamente, senza preventivo consenso, e non denunciate all'I.S.P.E.S.L. e VV.F., qualora ne ricorrano i presupposti.
- PULIZIA: Le attività di pulizia dovranno essere svolte in conformità alla normativa vigente; La tipologia e la frequenza degli interventi che devono centrare l'obiettivo finale di efficacia e di innocuità, sono, in linea di massima, così articolati:

interventi giornalieri:

- scopatura, lavaggio e sanificazione servizi (spogliatoi, docce, wc) comprese le superfici lavabili orizzontali e verticali, utilizzando prodotti appropriati; anche più volte nella stessa giornata, dotando bagni e docce di carta igienica, salviette asciugamani e sapone;
- scopatura e lavaggio pavimenti in genere; con prodotti appropriati
- pulire tutti gli zerbini anche nelle docce;
- raccogliere tutta la carta, le scatole di rifiuto, i rifiuti in genere in tutto il Centro sportivo Trisi, comprese le aree verdi ed il marciapiede di accesso al Centro stesso.
- svuotare i cestini contenenti rifiuti e lavarli all'occorrenza;
- trasporto al punto di raccolta dei sacchi contenenti i rifiuti; osservando scrupolosamente le norme della raccolta differenziata;
- sostituzione (se necessaria) dei materiali di consumo nei servizi igienici;
- pulire e spazzolare a fondo tutte le sedute, i tavoli ed i giochi, situati nel portico e nella sala eventi;
- in occasione di eventi e feste, lavare i pavimenti e gli arredi dei locali ed aree anche esterne utilizzati, compresi corridoi, rampe, scale e cortili interessati dallo sgombero dei materiali;
- pulire l'area destinata a bar ed il bar anche se non utilizzati con particolare attenzione agli arredi, agli strumenti ed alla pedana;
- raccogliere giornalmente il fogliame e gli aghi caduti dagli alberi e le piante sui piazzali;

interventi settimanali:

- pulitura pozzetti di scarico;
- dirazzolatura soffitti;
- spolveratura ad umido arredo;
- spolveratura ad umido attrezzatura sportiva e tecnica;
- pulire tutte le porte esterne ed interne, i vetri interni ed esterni compresi quelli degli arredi e gli specchi in genere;
- eliminare scrupolosamente le ragnatele sia negli immobili che nei campi;
- lavare accuratamente e disinfettare con prodotti anti muffe e disinfettanti i rivestimenti in piastrelle e le griglie dei servizi igienici e docce;
- pulire con spazzolatrice i campi da gioco;
- tagliare all'occorrenza il prato del Centro Sportivo Trisi, anche quello sul marciapiede esterno all'ingresso



- innaffiare e curare le piante ed i fiori;

Interventi mensili:

- pulire a fondo i locali tecnici, gli archivi, i magazzini, i garage ed i depositi ;
- pulitura infissi interni ed esterni;
- pulitura vetri e lucernari, maniglie, placche interruttori, cancelli, ed altri accessori metallici, compresi stemmi e targhe nei locali esterni ed interni;
- pulitura corpi illuminanti e dispositivi elettrici in genere;
- lavare e riordinare le scaffalature di tutti i magazzini ed archivi;
- lavare i campi sportivi ed eliminare i segni sui campi;
- lavare i muri e le colonne del portico.

Interventi trimestrali:

- pulire a fondo gli arredi;
- smontare, lavare a secco e successivamente rimontare le tende;
- pulire a fondo gli impianti di condizionamento e riscaldamento;
- lavare i tendoni di copertura e perimetrali dei campi sportivi;
- potare le siepi e gli alberi con relativo smaltimento ;
- fare manutenzione ed eventualmente sostituire le strisce riferite alle discipline sportive nei campi;
- spolverare con aspirapolvere tutti i soffitti e le pareti interne;
- lavare esternamente tutti gli infissi perimetrali degli immobili;
- ispezionare e pulire i canali di gronda del Centro Sportivo Trisi.

Prodotti ed attrezzature per la pulizia.

Il gestore deve espletare tutte le prestazioni necessarie in modo ineccepibile, con la più idonea organizzazione di personale, attrezzature tecniche, prodotti di consumo ed accessori, da esso forniti in quantità sempre adeguata ai bisogni, e con quanto altro possa in ogni caso occorrere per il più razionale e perfetto espletamento del servizio di pulizia.

Al fine di assicurare la perfetta esecuzione del servizio, il gestore deve avere a disposizione una adeguata attrezzatura conforme ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo: aspira liquidi; aspirapolvere; idropulitrice; scale amovibili di altezza adeguata; decespugliatore, ecc.

Tutti i materiali di consumo e gli attrezzi occorrenti per la pulizia (cere, detersivi, panni, strofinacci, scope, sacchi della spazzatura, materiale vario a perdere, ecc.) saranno forniti dal gestore.

La composizione chimica di detersivi, detergenti, sanificanti non deve contenere sostanze che sono considerate pericolose per l'ambiente secondo la DIR 67/548/CEE (0,020 gram/litre utilità ratio) (R59/53, R51/53, R52/53).


Le sostanze non devono essere classificate come tossiche ed altamente tossiche.

Gli ingredienti non devono essere tossici per la riproduzione e cancerogeni.

Il cloroformio ed altri composti organici clorurati possono essere presenti solo se le concentrazioni risultano inferiori per 10 volte all'applicazione del livello max di contaminazione.

La concessionaria è tenuta a presentare per ogni prodotto la relativa scheda tecnica, nonché relazione riguardante la composizione dei prodotti utilizzati.

- CUSTODIA/RICEZIONE: custodia dell'intero ambiente; consegna dei locali, predisposizione delle attrezzature in dotazione all'impianto, segnatura e predisposizione del campo di gara per le attività in programma; il servizio deve garantire almeno una unità presente per tutto l'orario di apertura del complesso.
- MANUTENZIONE ORDINARIA: sono compresi i seguenti interventi e comunque tutti quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria:
interventi per ogni riparazione elementare di:



- impianti idro-sanitario, termico e di trattamento dell'aria, elettrico, impianto di video sorveglianza qualora presente, ecc... (come ad esempio: diffusori docce, rubinetterie, scarichi, saracinesche, corpi illuminanti, interruttori ecc...) e più precisamente, tutte le operazioni accessibili con semplice scaleo; per interventi ad altezze superiori, potrà essere richiesto l'intervento del servizio manutenzioni del Comune. In ogni caso è sempre a carico del gestore l'acquisto o la fornitura del materiale necessario (lampade, riflettori, plafoniere, ecc.).
- arredi ed infissi interni esterni (vetri, maniglie, serrature, ecc...);
- recinzioni interne ed esterne;
- attrezzature sportive (porte e reti calcio, panchine allenatori ecc...);
- macchine ed attrezzi di lavoro (particolari di ricambio).

manutenzione preventiva:

- interventi elementari aventi lo scopo di mantenere in efficienza le varie componenti dell'impianto sportivo in modo da garantire nel tempo un sufficiente grado di efficienza ed affidabilità; a solo titolo di esempio: controllo impianto di emergenza, verifica ed eventuale reintegro delle dotazioni di pronto-soccorso, manovra di tutte le valvole e saracinesche, sostituzione dei particolari di consumo, lubrificazione dei meccanismi, pulizia fosse settiche ecc...

manutenzione campi di gioco:

- adeguata manutenzione dei campi di gioco, consistenti nelle riparazioni necessarie per garantire l'efficienza e la fruibilità dei campi;
- la segnatura e la verniciatura con materiali idonei dei terreni di gioco finalizzati a garantire una adeguata utilizzazione e fruibilità delle strutture;
- sono comunque compresi gli interventi che si rendono necessari al termine di ciascuna stagione sportiva.

manutenzione aree aperte in genere:

- pulizia generale, taglio ed irrigazione dell'erba, potatura piante e siepi ecc...

Per le modalità ed i tempi di esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione il gestore si attiene alle disposizioni appositamente impartite dal competente Ufficio Comunale.

-CUSTODIA E SORVEGLIANZA.

Il servizio di custodia e sorveglianza consiste nell'apertura, chiusura e custodia della struttura, nel controllo sul corretto uso delle strutture ed attrezzature, nella individuazione dei soggetti che con il loro comportamento arrecano pregiudizio alla normale fruibilità delle strutture degli utenti o che arrechino danneggiamenti alle strutture ed attrezzature, provvedendo alla immediata segnalazione all'Ufficio di Polizia Urbana.

Pertanto il servizio di guardiania è da espletarsi negli orari di apertura, durante il quale deve essere garantita la presenza di adeguato personale.

Gli orari di apertura dovranno essere adeguati in caso di manifestazioni autorizzate dal Comune.

Il Gestore, in qualità di soggetto deputato alla guardiania ha l'onere di mettere a conoscenza dei fruitori gli obblighi derivanti da norme e regolamenti comunali e statali in ordine al corretto comportamento da tenersi all'interno della struttura.

- **PERSONALE.** Il gestore assolve con personale proprio a tutte le mansioni ed i servizi, e secondo le modalità stabiliti nella presente convenzione.

Subito dopo la stipula del contratto, il gestore comunica al Comune il nominativo del responsabile della gestione, quale responsabile delle attività nel loro complesso e dei rapporti oggetto del presente disciplinare.

Di tutto il personale impiegato, compreso il sopraddetto responsabile della gestione, deve essere fornito al Comune un elenco nominativo comprensivo delle generalità anagrafiche.

Il personale impiegato nelle attività di cui al presente atto deve avere un regolare rapporto di lavoro.

La prestazione lavorativa effettuata dal personale della ditta concessionaria rientrerà esclusivamente nell'ambito delle attività connesse ad un contratto di appalto di servizio intercorrente fra un Ente pubblico ed una impresa, escludendosi pertanto qualsiasi riferibilità di tale prestazione ad ipotesi di natura subordinata del rapporto, essendo estranei alla fattispecie sia i poteri direttivi (se non di carattere generale sull'esecuzione dell'appalto) da parte del Comune, sia quelli organizzativi e disciplinari sul personale della ditta.

Ogni operatore del gestore sarà perfettamente identificabile e dovrà essere dotato di adeguata divisa. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto.

L'Ente appaltante segnalerà al gestore, le eventuali inadempienze che si riscontreranno nei compiti affidati.

Perdurando le inadempienze del gestore, l'ente attiverà, previa diffida, le procedure per l'assunzione dei provvedimenti previsti dal presente atto.

Applicazione della contrattazione collettiva ed adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi

La concessionaria ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente, nonché adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi dovuti in base alla vigente normativa, all'INPS e all'INAIL. In ipotesi di inottemperanza in seguito a segnalazione da parte degli Organi di vigilanza, il Comune le misure prescritte dalla vigente normativa e tale circostanza costituirà grave inadempimento contrattuale.

In riferimento alla regolarità contributiva, il soggetto concessionario si obbliga a consegnare al responsabile comunale competente idonea documentazione da cui risulti il regolare versamento della contribuzione a favore degli Enti previdenziali.


- MATERIALI. Sono a carico del gestore le spese (materiali di consumo, utensili, macchine) derivanti dal mantenimento ordinario e dal funzionamento dell'impianto sportivo, comprese quelle di approvvigionamento dei carburanti e lubrificanti occorrenti al funzionamento delle suddette macchine, nonché di quanto necessario per la eventuale segnatura dei campi di gara.
- TARIFFE. Il gestore incamera direttamente le tariffe d'uso degli impianti
- TELEFONO. Spetta al gestore la dotazione di impianto telefonico per la quale assume le spese di allacciamento e l'onere di utenza.

L'impianto deve essere strutturato in modo da garantire l'immediatezza dell'eventuale chiamata di emergenza nonché la ricezione delle eventuali chiamate in arrivo.

- INFORMAZIONE DELL'UTENZA. Il gestore è tenuto ad esporre tempestivamente all'utenza i calendari di attività di volta in volta predisposti, comunicandoli all'Ufficio "Sport" dell'A.C., come del resto eventuali sospensioni e chiusura delle attività. In ultima analisi il gestore garantisce all'utenza tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, come sancito dalle vigenti normative.

Il gestore è tenuto infine ad utilizzare sempre la dizione "Comune di Montesilvano" in bella evidenza su manifesti, locandine ed altro materiale utilizzato per la pubblicizzazione delle attività sportive svolte.

- REGIME DI RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONE. Il Comune è esonerato da ogni tipo di responsabilità derivante dall'esercizio del servizio per i danni che dovessero derivare a persone e cose, in quanto l'eventuale responsabilità è in ogni caso dell'esercente il servizio, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l'obbligo di pagamento in capo al Comune ovvero la



responsabilità solidale del Comune, con esclusione quindi di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo a carico dell'ente.

Il Comune non risponderà, ovviamente, per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che la concessionaria instauri con eventuali terzi, così come per i rapporti che la concessionaria instauri con il personale che impiegherà nella gestione della struttura; di tutti i danni il concessionario risponderà in ogni sede.

Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione dell'impianto, è a carico del gestore, il quale dovrà garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile e per danni. Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale di ogni danno derivante all'impianto da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, nonché di ogni danno se imputabile ad essa stessa.

Il gestore dovrà contrarre e depositare presso l'ufficio sport entro il termine di gg. 10 dalla data della presente, le seguenti assicurazioni prima dell'inizio dell'effettivo svolgimento del servizio:

- Apposita copertura assicurativa contro i rischi RCT per danni contro terzi, comprese le persone che utilizzano l'impianto, a favore di tutte le persone impiegate nella gestione (custodi, addetti alle pulizie, allenatori ecc.) compresi i volontari impiegati nel servizio, alla condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro, per un massimale di almeno € 1.000.000,00 per sinistro.

Deve essere prevista la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro. La copertura assicurativa deve essere relativa a tutte le attività previste nella gestione. L'amministrazione Comunale si riserva il diritto di verificare l'effettiva stipula dei contratti di assicurazione.


- CONSUMI. Le utenze per energia elettrica, acqua, e gas, restano in carico al Comune. L'azienda avrà cura di garantire il migliore utilizzo degli impianti e di assumere ogni iniziativa per contenere il più possibile i consumi energetici; al riguardo rimetterà apposita relazione sulle modalità e criteri di utilizzo.
- RENDICONTO: Per tutte le attività relative alla presente concessione, l'azienda dovrà provvedere al rendiconto contabile, nonché ad una relazione in merito ai servizi resi ed ai risultati raggiunti. Tale documentazione dovrà essere presentata al Servizio Sport comunale con cadenza semestrale.
- SICUREZZA -DVR. Il gestore, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, accetta di manlevare il Comune da ogni responsabilità di natura civile, penale e amministrativa nei confronti dei fruitori della struttura e/o di terzi diversi; la concessionaria si obbliga a fornire la seguente documentazione: Documento di valutazione dei rischi; Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l'idoneità tecnico - professionale.

La concessionaria deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. La concessionaria è l'unica responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori applicabile e deve aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di ogni violazione o inadempimento risponderà la ditta concessionaria in ogni sede.

OBBLIGHI IN MATERIA DI "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Per l'effettuazione dei pagamenti, le parti assumono l'obbligo del pieno rispetto delle disposizioni sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della L. 3.08.2010, n.136 e s.m.i.; il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.; in particolare l'impresa è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co.1 del citato art.3 L.136/2010 entro sette giorni dallo loro accensione, nonché le



generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; nelle ipotesi di subappalti o di sub-contratti, nei relativi contratti, a pena di nullità, dovrà essere inserita la clausola del pieno rispetto degli obblighi sulla "Tracciabilità flussi finanziari" di cui al richiamato art.3.

Art. 7 Ammissione dell'utenza

Il gestore si impegna a destinare gli impianti oggetto della presente convenzione per l'espletamento di attività sportive, assegnandoli in uso all'utenza che ne faccia richiesta, oltre che per finalità di tipo sociale e/o socio - assistenziale; in particolare l'azienda potrà utilizzare la struttura per la dislocazione di proprie attività previa valutazione di adeguatezza e compatibilità con le strutture del complesso Trisi.

In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria, gli impianti dovranno essere prioritariamente assegnati:

- alle locali istituzioni scolastiche;
- alle associazioni, società o enti di promozione sportiva con la maggioranza degli atleti tesserati residenti nel Comune di Montesilvano.
- alle associazioni, società o enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio comunale;
- ai privati residenti nel Comune di Montesilvano.

Tra le associazioni, società o enti di promozione sportiva, hanno la precedenza quelle che svolgono attività in favore del settore giovanile.

Il gestore stabilirà le modalità di prenotazione degli impianti che dovranno essere seguite dai richiedenti. Tali modalità dovranno essere opportunamente pubblicizzate e comunicate al Comune.

Il gestore è, pertanto, tenuto a inoltrare al Comune, per mezzo del responsabile della gestione, il programma delle attività.

Il Comune è tenuto a comunicare al gestore, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di inizio delle attività - salvo casi eccezionali e motivati - l'esigenza di utilizzazione per eventi o manifestazioni promosse in autonomia.

Il Comune comunica, altresì, l'elenco delle concessioni per l'utilizzazione delle strutture sportive in favore delle associazioni in conformità a quanto detto al punto 4 della presente convenzione, almeno gg.10 prima dell'avvio delle attività, nella misura massima di n. 10 ore settimanali e nella fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 21,00

L'utilizzo degli impianti da parte del gestore, per finalità non sportive, è ammesso previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti.


In via generale, come detto più sopra, l'utilizzazione del complesso sportivo per attività, manifestazioni o eventi per i quali è prevista l'agibilità da parte della Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, il gestore provvederà direttamente a richiederne la convocazione, a rispettarne le relative prescrizioni ed a provvedere agli eventuali interventi di adeguamento.

La violazione della normativa in materia costituirà grave inadempimento ed il gestore ne risponderà in ogni sede, mentre il Comune è espressamente esonerato da ogni incombenza e responsabilità.

Art.8 Servizi accessori

BAR-RISTORO.

Compatibilmente con le finalità statutarie della azienda speciale, nella concessione è ricompresa la gestione della struttura adibita a bar - ristoro - ristorante. Per lo svolgimento dell'attività il concessionario sarà tenuto ad ottenere ogni licenza, autorizzazione, ecc. , a propria cura e spese.



Il Concessionario al termine del periodo di gestione non avrà diritto ad alcun indennizzo per avviamento o simili. Alla scadenza della concessione le eventuali licenze di pubblico esercizio si intenderanno scadute e prive di ogni effetto. Il gestore è obbligato a rispettare la destinazione d'uso del bar assumendosi l'obbligo di restituire funzionante detti beni all'atto della scadenza della convenzione, fattone salvo il logorio d'uso. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Sono altresì a carico del gestore gli oneri fiscali relativi all'esercizio in argomento. Il locale adibito a bar, nonché le n.2 cucine poste al piano primo sono muniti del Certificato di agibilità n.23713 di Prot. del 22.04.2013, rilasciato dal Comune di Montesilvano. Il Concessionario, oltre le operazioni necessarie finalizzate alla gestione dell'attività economica, non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizionale ai locali, se non previo consenso e autorizzazione rilasciata dal Comune. Il gestore è tenuto a garantirne l'apertura in caso di partite e manifestazioni.

Art. 9 Danni

Il gestore è tenuto ad usare e far usare gli impianti ed i servizi oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, operandosi al fine di prevenire qualsiasi danneggiamento anche da parte delle Società e sostenitori ospiti in caso di gare.

A tal fine, nel caso di concessione d'uso dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti diversi dal gestore, quest'ultimo cura che venga fatta loro consegna provvisoria, facendo rilevare lo stato di consistenza degli impianti delle attrezzature e degli arredi, accertandosi, alla riconsegna, che non siano stati arrecati danni.

Dei danni eventualmente arrecati si ritiene in ogni caso responsabile il gestore che deve immediatamente provvedere alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato, se diretto responsabile, od alla denuncia dell'effettivo responsabile, il tutto secondo le direttive disposte dall'ufficio tecnico comunale.

In quest'ultimo caso la riparazione può essere sostituita dal risarcimento pecuniario del danno arrecato nella misura stimata dal competente Ufficio Comunale (comprensiva di materiali e manodopera) da versarsi da parte del responsabile al Tesoriere Comunale od, in caso di fattibilità, direttamente al gestore che provvederà in sua vece alla riparazione o sostituzione.

AI fini dei principi del risparmio energetico e del risparmio di beni di utilità generale, disponibili in quantità non illimitate, si considerano danni anche gli eventuali sprechi di acqua (docce ecc.) o di altri beni di consumo, dovuti ad incuria degli utenti od a scarsa vigilanza da parte del gestore.

Art. 10 Obblighi di carattere generale.

Il concessionario dovrà adempiere a tutti gli obblighi indicati nella presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia. Per tutta la durata del rapporto, il Contraente è pienamente responsabile sotto il profilo civile e penale di tutto ciò che concerne la gestione e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi genere e natura possano derivare alle persone ed alle cose per propria colpa o inosservanza delle norme. Di ogni danno o evento pregiudizievole, il concessionario risponderà in ogni sede. La concessionaria deve essere in possesso di tutti i requisiti imposti da leggi, regolamenti, o comunque previsti per l'espletamento del servizio; La stessa è tenuta per l'intera durata del contratto a conformarsi a tutte le norme vigenti in tema di sicurezza e tutela dei lavoratori. La concessionaria sarà tenuta ad osservare e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni ed indicazioni che saranno impartite dal responsabile comunale competente; l'inosservanza di tali prescrizioni costituirà inadempimento contrattuale. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da eventi non

imputabili alle parti contraenti, l'Ente e l'azienda speciale concessionaria adotteranno la soluzione reputata di comune accordo più idonea.

Il gestore è tenuto ad osservare le prescrizioni e le norme tutte di igiene e sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti sportivi in oggetto. In particolare è tenuto ad osservare quanto disposto con: Regolamento generale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali; Verbali di omologazione sportiva dei campi di gioco rilasciati dai competenti organi Federali di riferimento; Apposite norme in merito alle proprie attività svolte come, a titolo di esempio, quelle concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive; Ogni altra disposizione eventualmente impartita dalle Autorità preposte alla sicurezza ed alla salute.

Per l'utilizzazione del complesso sportivo per attività, manifestazioni o eventi per i quali è prevista l'agibilità da parte della Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, il gestore provvederà direttamente a richiederne la convocazione, a rispettarne le relative prescrizioni ed a provvedere agli eventuali interventi di adeguamento. La violazione della normativa in materia costituirà grave inadempimento ed il gestore ne risponderà in ogni sede, mentre il Comune è espressamente esonerato da ogni incombenza e responsabilità.



Art. 11 - Penali

Qualora da verifiche e ispezioni disposte dal Comune, alle quali il concessionario non può opporsi, né può ostacolarle, dovessero emergere inadempienza di non grave entità agli obblighi contrattuali da parte del concessionario, il responsabile comunale competente potrà applicare la sanzione pecuniaria di € 200,00; l'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta dalla formalità di contestazione degli addebiti con la fissazione di un termine non inferiore di norma a giorni cinque per le controdeduzioni e per la eliminazione dell'inadempienza. In caso di grave inadempimento, il Comune, in alternativa al diritto di risolvere il contratto, si riserva la facoltà di applicare una sanzione del valore almeno doppio rispetto a quello suddetto seguendo la stessa procedura di contestazione dell'addebito. Il Comune si riserva, altresì, di far eseguire da altra ditta il servizio nel caso in cui lo stesso non venga eseguito dalla ditta ovvero da essa trascurato, ponendole le relative spese interamente a carico.

La reiterazione, in un periodo di sei mesi, di contestazioni relative ad inadempienze di non grave entità, costituirà grave inadempienza contrattuale.

Art. 12 Inadempienze e contestazioni. Risoluzione della concessione

Il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto di concessione, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dal codice civile, nelle altre ipotesi previste nel contratto oltre che nei seguenti casi che costituiscono elenco meramente esemplificativo e non esaustivo: inadempimenti di non lieve entità agli obblighi contrattuali; cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto; grave negligenza o frode della ditta; ritardo ingiustificato nella effettuazione dei propri obblighi.

Ricorrendone le condizioni, il Comune contesterà l'inadempienza alla ditta fissando un termine di massimo 10 giorni per le giustificazioni o controdeduzioni; qualora le giustificazioni non dovessero essere ritenute valide o accettabili, si procederà a diffidare formalmente all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a gg.15. Perdurando l'inadempimento il contratto si intenderà risolto ex art.1456 cod. civ., fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico del concessionario inadempiente.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi i servizi, in danno del gestore inadempiente.

Al gestore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa, nulla compete al gestore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il gestore dalle responsabilità civili e penali in cui il medesimo possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 Controversie.

I termini e le comminatorie contenute nel contratto, operano di pieno di diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora. Per tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso il Comune di Montesilvano; le notificazioni, le intimazioni ed ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mano ovvero mediante lettera raccomandata o anche con trasmissione a mezzo fax nei confronti del concessionario o di colui che lo rappresenta al numero indicato all'atto della partecipazione al procedimento di gara, oppure presso il domicilio eletto di cui sopra. Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 Riservatezza.

Il gestore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati ai fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. Le parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 15 Libertà di fruizione

L'Amministrazione appaltante ritiene irrinunciabile la destinazione della struttura sportiva oggetto della concessione quale servizio pubblico alla cittadinanza. Per tale ragione in nessun caso il concessionario potrà impedire o solo limitare durante gli orari stabiliti il libero accesso alla struttura ed ai servizi annessi, anche in occasione di eventi, iniziative, manifestazioni promosse e/o organizzate dal Comune o dal concessionario.

Art. 16 Controlli – facoltà del Comune

La concessione per la gestione della struttura non potrà comportare alcuno onere a carico del Comune, oltre quelli previsti nella presente convenzione; In particolare il Comune non risponderà per nessuna ragione per eventuali disavanzi o perdite di gestione da parte dell'associazione, mentre l'associazione rinuncia sin d'ora ad ogni eventuale indennizzo o riconoscimenti di qualsiasi genere o per qualsivoglia titolo eventualmente dovuti.

Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione tecnica e contabile del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente atto e degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici stabiliti dal Comune.

Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la concessionaria si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni da questo richieste, ed a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva.

Art. 17 Spese


Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto sono a totale ed esclusivo carico del Comune.

Art.18 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente ed al regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con la delibera consiliare n. 86 del 28.06.2011.

La presente convenzione consta di 18 articoli, occupa diciassette facciate e fin qui della diciottesima.

L'Azienda speciale per i
Servizi sociali del Comune di Montesilvano
(dr. Eros Donatelli)



Il Comune
dr. Alfonso Melchiorre

